



# COMUNE DI MORIMONDO



Città Metropolitana di Milano



Reg. Ord. N. 6 del 01/03/2024

## ORDINANZA N. 6 DEL 01/03/2024

**OGGETTO: MODIFICA PARZIALE ALLA DISCIPLINA DI ACCESSO DELLE ZTL E APU NEL CENTRO STORICO A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 12 DEL 20/02/2024. PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELLA DELIBERAZIONE.**

### IL SINDACO

**Vista** la delibera di G.C. n. 12 del 20/02/2024, esecutiva agli effetti di legge, con la quale, in applicazione alle norme del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, veniva modificato parzialmente il disciplinare per l'accesso della "Zona a Traffico Limitato - Zona A" (perimetro vie e piazze del centro storico);

**Richiamata** la delibera di G.C. n. 41 del 08/04/2022, esecutiva agli effetti di legge, con la quale, in applicazione alle norme del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, veniva estesa la delimitazione della "Zona a Traffico Limitato - Zona A" (perimetro vie e piazze del centro storico), l'area di cui trattasi e per la quale si propone l'estensione della delimitazione di una Zona a Traffico Limitato (ZTL) Zona A è costituita dalle seguenti vie o porzioni di vie:

- Via Roma dall'intersezione con via G. Matteotti all'intersezione con P.zza San Bernardo;
- Via Pampuri;
- L.go Mazzini;
- Via F.lli Attilio;
- Via XXV Aprile;
- Via 2 Giugno;
- Via Comolli dall'intersezione con Via Passerini a L.go Mazzini;

**Richiamata** la delibera di G.C. n. 11 del 20/03/2012, esecutiva agli effetti di legge, con la quale, in applicazione alle norme del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, venivano istituite delle zone a traffico limitato, così suddivise:

- Zona A (perimetro vie e piazze del centro storico);
- Zona B (perimetro vie capoluogo);
- Zona C (perimetro strade comunali esterne al capoluogo)

relativa ad interventi per la razionalizzazione della circolazione veicolare nel Comune di Morimondo;

**Vista** la delibera di G.C. n. 26 del 09/04/2019, esecutiva agli effetti di legge, con la quale, in applicazione alle norme del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni veniva istituita un'Area Pedonale Urbana (A.P.U.) all'interno del Centro Storico;



# COMUNE DI MORIMONDO



Città Metropolitana di Milano



**Vista** l'Ordinanza del Responsabile dell'Area Tecnica n. 12 del 02/09/2022 con la quale veniva estesa la delimitazione della "Zona a Traffico Limitato - Zona A" e veniva rimodulato l'accesso alla ZTL E APU nel centro storico;

**Vista** l'Ordinanza del Sindaco n. 30 del 27/11/2012 con la quale venivano istituite "DELIMITAZIONE DI ZONA A TRAFFICO LIMITATO, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA DEI VEICOLI SU ALCUNE STRADE DEL CENTRO."

## RENDE NOTO

che la Giunta Comunale, con la delibera di G.C. n. 12 del 20/02/2024, ha modificato parzialmente il disciplinare per l'accesso della "Zona a Traffico Limitato - Zona A", nel modo seguente:

### Art. 6 VEICOLI AMMESSI ALL'INTERNO DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO

Sono ammesse alla circolazione all'interno della Zona a Traffico Limitato, previo accreditamento, esclusivamente le sotto categorie di veicoli ammessi con le prescrizioni e limitazioni riportate nelle previste autorizzazioni:

- a) Veicoli appartenenti ai residenti nel Comune di Morimondo (*la cancellazione anagrafica comporta la decadenza del diritto di accesso*);
- b) Veicoli appartenenti a non residenti, che dispongano di autorimessa, posto auto privato e/o cortile privato posti all'interno della Z.T.L. - ;
- c) Ciclomotori e Motocicli appartenenti a residenti, agli affittuari, ai domiciliati con contratto di locazione regolarmente registrato - (*la cancellazione anagrafica e/o cessazione del contratto di locazione comporta la decadenza del diritto di accesso*);
- d) Veicoli al servizio delle persone disabili munite di contrassegno ex art.188 C.D.S. - Validità: massimo 5 anni (*il periodo di validità comunque non può superare quello di validità del contrassegno ex art.188 C.d.S.*);
- e) Taxi o veicoli di noleggio con conducente - Validità: 5 anni (*il venir meno della destinazione d'uso specifica comporta la decadenza del diritto d'accesso*);
- f) Veicoli appartenenti a istituti di vigilanza titolari di licenza prefettizia, porta valori e addetti al trasporto medicinali urgenti, - Validità: 5 anni;
- g) Veicoli appartenenti alle Forze Armate, alle forze di Polizia, alla Polizia Locale, alla Protezione Civile e mezzi di soccorso, Amministrazione Comunale; l'accesso, il transito e la sosta di queste categorie di veicoli non sono subordinati al rilascio di alcun permesso e sono consentiti nella ZTL e nell'APU esclusivamente per ragioni di servizio e di emergenza, nel rispetto delle più generali norme previste dal Nuovo Codice della Strada e della segnaletica stradale esistente;
- h) Veicoli appartenenti a Enti Pubblici o a Servizi Pubblici - Validità: 5 anni;
- i) Veicoli appartenenti a non residenti utilizzati per l'assistenza di persone ultrasessantenni o con disabilità residenti in Z.T.L. - Validità: 24 ore;
- j) Veicoli appartenenti a ditte specializzate chiamate in servizio di pronto intervento in Z.T.L. - Validità: 1 anno;



# COMUNE DI MORIMONDO



Città Metropolitana di Milano



- k) Veicoli aventi massa a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, appartenenti o al servizio dell'attività produttiva e studi professionali con sede all'interno della Z.T.L. - *Validità e prescrizioni correlate alle circostanze;*
- l) Veicoli appartenenti ai non residenti diretti presso le attività ricettive e di ristorazione che dispongono di posto auto privato all'interno della ZTL - *Validità e prescrizioni correlate alle circostanze;*
- m) Veicoli adibiti a consegne a domicilio intestati ad attività produttive - *Validità: 5 anni;*
- n) Veicoli in servizio di guardia medica appartenenti a medici e pediatri di famiglia, medici dell'ufficio d'igiene, della medicina legale, medici veterinari in servizio territoriale ATS - *Validità: 5 anni;*
- o) *Veicoli appartenenti a non residenti, utilizzati per il trasporto di persone con difficoltà motorie e di deambulazione temporanee o con disabilità o per carico e scarico. Validità transito 15 minuti;*

## Visti:

- gli artt. 5, 6 e 7 del C.d.S. emanato con D.lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii.;
- il regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n. 495/1992;
- il D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

per i motivi espressi in premessa

## ORDINA

Ad integrazione e modifica della disciplina viabilistica della circolazione stradale all'interno della ZTL  
ZONA A:

### Art. 6 VEICOLI AMMESSI ALL'INTERNO DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO

Sono ammesse alla circolazione all'interno della Zona a Traffico Limitato, previo accreditamento, esclusivamente le sotto categorie di veicoli ammessi con le prescrizioni e limitazioni riportate nelle previste autorizzazioni:

- a) Veicoli appartenenti ai residenti nel Comune di Morimondo (*la cancellazione anagrafica comporta la decadenza del diritto di accesso*);
- b) Veicoli appartenenti a non residenti, che dispongano di autorimessa, posto auto privato e/o cortile privato posti all'interno della Z.T.L. - ;
- c) Ciclomotori e Motocicli appartenenti a residenti, agli affittuari, ai domiciliati con contratto di locazione regolarmente registrato - (*la cancellazione anagrafica e/o cessazione del contratto di locazione comporta la decadenza del diritto di accesso*);
- d) Veicoli al servizio delle persone disabili munite di contrassegno ex art.188 C.D.S. - Validità: massimo 5 anni (*il periodo di validità comunque non può superare quello di validità del contrassegno ex art.188 C.d.S.*);
- e) Taxi o veicoli di noleggio con conducente - *Validità: 5 anni (il venir meno della destinazione d'uso specifica comporta la decadenza del diritto d'accesso)*;



# COMUNE DI MORIMONDO



Città Metropolitana di Milano



- f) Veicoli appartenenti a istituti di vigilanza titolari di licenza prefettizia, porta valori e addetti al trasporto medicinali urgenti, - *Validità: 5 anni;*
- g) Veicoli appartenenti alle Forze Armate, alle forze di Polizia, alla Polizia Locale, alla Protezione Civile e mezzi di soccorso, Amministrazione Comunale; l'accesso, il transito e la sosta di queste categorie di veicoli non sono subordinati al rilascio di alcun permesso e sono consentiti nella ZTL e nell'APU esclusivamente per ragioni di servizio e di emergenza, nel rispetto delle più generali norme previste dal Nuovo Codice della Strada e della segnaletica stradale esistente;
- h) Veicoli appartenenti a Enti Pubblici o a Servizi Pubblici - *Validità: 5 anni;*
- i) Veicoli appartenenti a non residenti utilizzati per l'assistenza di persone ultrasessantenni o con disabilità residenti in Z.T.L. - *Validità: 24 ore;*
- j) Veicoli appartenenti a ditte specializzate chiamate in servizio di pronto intervento in Z.T.L. - *Validità: 1 anno;*
- k) Veicoli aventi massa a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, appartenenti o al servizio dell'attività produttiva e studi professionali con sede all'interno della Z.T.L. - *Validità e prescrizioni correlate alle circostanze;*
- l) Veicoli appartenenti ai non residenti diretti presso le attività ricettive e di ristorazione che dispongono di posto auto privato all'interno della ZTL - *Validità e prescrizioni correlate alle circostanze;*
- m) Veicoli adibiti a consegne a domicilio intestati ad attività produttive - *Validità: 5 anni;*
- n) Veicoli in servizio di guardia medica appartenenti a medici e pediatri di famiglia, medici dell'ufficio d'igiene, della medicina legale, medici veterinari in servizio territoriale ATS - *Validità: 5 anni;*
- o) *Veicoli appartenenti a non residenti, utilizzati per il trasporto di persone con difficoltà motorie e di deambulazione temporanee o con disabilità o per carico e scarico. Validità transito 15 minuti;*

Gli Operatori del Servizio di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del Codice del processo amministrativo, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale amministrativo Regionale della Lombardia.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'art. 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Responsabile dell'Area Tecnica arch. Luca Venegoni.

Sul retro dei cartelli dovranno essere indicati gli estremi della presente ordinanza ai sensi dell'art. 77 comma 7,



# COMUNE DI MORIMONDO



Città Metropolitana di Milano



del Regolamento di esecuzione del C.d.S.

La presente ordinanza produrrà efficacia con l'apposizione della relativa segnaletica.

Morimondo 01/03/2024



IL SINDACO

Att MARELLI Marco

*Marco Marelli*

